

# COMUNE DI SALVE

Provincia di Lecce



Ortofoto Regione Puglia - volo aereo anno 2010

## PIANO COMUNALE DELLE COSTE

5					
4					
3					
2					Adeguamento alla normativa Regionale inerente la redazione di PCC
1	Aprile 2015	LLepore- S.Lazzari	LLepore	PStasi	Prima Emissione
0	Maggio 2002	LLepore	LLepore	PStasi	
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Redazione grafica: ETACONS – P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 –73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-mail: mail@etacons.it

Cod. N°: **E070-PIA**

Titolo dell'allegato

Allegato n.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**D**

Scala

Progettazione:



Ing. Primo Stasi  
Arch. Lucia M. Lepore

**Avv. Silvestro LAZZARI**

Committente:

**COMUNE DI SALVE**

<b>1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione del PCC .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Finalità del PCC.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Elaborati di Piano .....</i>	<i>4</i>
<b>2. TITOLO II - DEFINIZIONI .....</b>	<b>7</b>
<i>Art. 4 - Definizioni .....</i>	<i>7</i>
<b>3. TITOLO II – ZONIZZAZIONE DELL’AREA DEMANIALE MARITTIMA .....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 5 – Zonizzazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 6 - Aree con divieto assoluto di concessione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 - Aree di interesse turistico-ricreativo.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 8 – Aree di interesse turistico ricreativo oggetto di Concessione.....</i>	<i>13</i>
1.1 Art 8.1 – Stabilimenti Balneari .....	13
1.2 Art. 8.2 Spiagge libere con servizi.....	19
1.3 Art. 8.3 Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS.....	20
1.4 Art. 8.4 Concessioni per l’attività di diporto nautico – Porto di Torre Pali .....	21
<i>Art. 9 - Fasce Parallele di delimitazione delle Aree Demaniali .....</i>	<i>22</i>
<i>Art.10 - Corridoi di accesso al mare.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 11 - Aree non oggetto di concessione demaniale marittima .....</i>	<i>23</i>
1.5 Art. 11.1 – Spiagge Libere .....	23
1.6 Art. 11.2 – Aree Complementari.....	25
<b>4. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO , RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA .....</b>	<b>26</b>
<i>Art. 12 - Domande per il rilascio della concessione .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 13- Concorso di domande – bando pubblico .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 14 - Rilascio e Durata della concessione .....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 15 -Revoca, Decadenza, Subingresso della Concessione .....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 16 – Aree non balneabili o a balneazione non sicura .....</i>	<i>27</i>
<b>5. TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>28</b>
<i>Art. 17 – Divieto per recinzioni e barriere .....</i>	<i>28</i>

<b>Art. 18 - Eliminazione delle Barriere Architettoniche .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 19 Cartelli e manufatti pubblicitari.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 20 – Varianti al PCC .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 21 - Disposizioni Transitorie .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 22 - Valenza turistica .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 23 – Vigilanza .....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 24 - Deroghe.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 25 - Norma Finale .....</b>	<b>30</b>

## ***1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### ***Art. 1 - Ambito di applicazione del PCC***

Il Piano Comunale delle Coste si applica al tratto di costa ricadente nel territorio del Comune di Salve, costituente il demanio marittimo, delimitato dalla dividente demaniale ed al mare territoriale prospiciente la costa, nei limiti di competenza assegnati ai comuni dalla legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015.

### ***Art. 2 - Finalità del PCC***

Il PCC, in linea con gli indirizzi del PRC, della legge regionale n. 17/2015 e del Codice della Navigazione, costituisce lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela della demanialità in relazione agli usi consentiti alla collettività a garanzia del diritto indiscriminato dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina della sua assegnazione ad imprese specializzate per usi commerciali compatibili con la destinazione del bene pubblico, il tutto nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente nel solco di uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale.

Il Piano è prioritariamente diretto a promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale della costa, perseguendo l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree litoranee.

Il Piano disciplina, promuove e coordina gli interventi sul demanio marittimo secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi stessi in linea con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata nonché con le prescrizioni generali e specifiche inerenti le aree naturali protette dalla legge regionale.

Il Piano interagisce anche con le Ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze.

In questo quadro generale, il Piano definisce gli interventi da realizzare e le prescrizioni da osservare per:

- a) la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa compresa nel territorio comunale;
- b) il godimento pubblico delle aree del demanio marittimo;
- c) lo sviluppo del settore turistico e ricreativo, garantendo agli operatori turistici la ottimizzazione degli investimenti nell'attività di impresa anche e sempre in funzione del pubblico interesse della collettività;
- d) la protezione dell'ambiente naturale costiero ed il recupero dei tratti di costa in stato di instabilità morfologica;
- e) la realizzazione di strutture balneari sempre eco-compatibili, di qualità, dotate di tutti i servizi per la balneazione sicura e confortevole;
- f) il monitoraggio costante e continuo di tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazioni, attraverso la predisposizione programmata di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, in difesa dell'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera.

Il PCC, pertanto, stabilisce le linee guida per la tutela, la valorizzazione e la fruizione della fascia costiera demaniale mediante l'individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo e delle relative tipologie concessorie nonché delle aree demaniali con finalità diverse, definendo per le stesse gli interventi ammissibili e le modalità di realizzazione.

### ***Art. 3 - Elaborati di Piano***

Il Piano Comunale, si compone, ai sensi della D.G.R. n. 2273 del 13 ottobre 2011 "Istruzioni Tecniche per la redazione del Piano Comunale Delle Coste", dei seguenti elaborati:

<b><i>ELABORATI DI ANALISI:</i></b>		
<b><i>A - RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO</i></b>		
<i>N</i>	<i>TITOLO</i>	
1	A 1.1	SUDDIVISIONE DELLA COSTA IN UNITA' E SUB UNITA' FISIOGRAFICHE – fornito dalla Regione
2	A 1.2	CLASSIFICAZIONE NORMATIVA LIVELLI DI CRITICITA' ALL'EROSIONE E SENSIBILITA'
3	A 1.3	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA

4	A 1.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (PAI)
5	A 1.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI VINCOLI AMBIENTALI
6	A 1.6	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI
7	A 1.7	CLASSIFICAZIONE DEL LITORALE, RISPETTO AI CARATTERI MORFOLITOLOGICI
8	A 1.8	CARATTERIZZAZIONE DEI CORDONI DUNARI
9	A 1.9	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA E PORTI
10	A 1.10	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA di cui al punto A1.3 lettera f
11	A 1.11	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, DELLE STRUTTURE FISSE E DELLE RECINZIONI ESISTENTI
12	A 1.12	INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO E DEI PARCHEGGI ESISTENTI
<b>B1 - ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO</b>		
13	B1.1	CLASSIFICAZIONE DELLA COSTA, RISPETTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA "LINEA DI COSTA UTILE
14	B1.2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE
15	B1.3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO RICREATIVO
16	B1.4	INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE
17	B1.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS
18	B1.7	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE
19	B1.8	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
<b>B2 – INTERVENTI DI RECUPERO COSTIERO</b>		
20	B2.1	INTERVENTI DI RECUPERO COSTIERO
<b>B3 – ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO</b>		
21	B3.4	INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCESSI DA RENDERE PUBBLICI

<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>		
<i>C</i>		RELAZIONE GENERALE
<i>D</i>		NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
<i>E</i>		QUADRO SINOTTICO
<i>F</i>		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO

## **2. TITOLO II - DEFINIZIONI**

### **Art. 4 - Definizioni**

#### Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

#### Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

#### Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

#### Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

#### Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

#### Criticità all'erosione

Il Piano Regionale delle Coste individua, per ciascun comune del territorio costiero pugliese, tre livelli di criticità all'erosione e come definiti dall'art. 6 delle NTA del PRC.

Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali.

#### Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

#### Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)

Area di spiaggia da lasciare per il libero passaggio; in particolare con riferimento a due concessioni contigue, è previsto un corridoio (FO) di larghezza non inferiore a 5 m. Inoltre, all'interno di ogni area concedibile



si prevede e dovrà essere assicurata l'esistenza di fasce parallele al mare a cui corrispondono specifiche funzioni.

La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero passaggio.

#### Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

#### Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

#### Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

#### Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

#### Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

#### Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico – sanitari, docce, chioschi – bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

#### Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della “linea di costa” corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della “linea di costa utile” (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

#### Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell’ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

#### Pontili

Strutture destinate all’attracco di piccole imbarcazioni.

#### Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell’arenile.

#### Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

#### Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

#### Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un’attività con caratteristiche turistico - produttive.

#### Sensibilità ambientale

Il Piano Regionale delle Coste individua, per ciascun comune del territorio costiero pugliese, tre livelli di sensibilità all’erosione come definiti dall’art.6 delle NTA dello stesso Piano.

I differenti livelli di sensibilità ambientale vengono definiti in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l’area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale.

I differenti livelli di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

#### Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali: chiosco – bar, direzione, servizi igienico – sanitari, docce, primo soccorso, secondo quanto disciplinato dal regolamento regionale n. 20 del 6 aprile 2005.

#### Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

#### Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Le presenti NTA a corredo del PCC vietano la realizzazione in area demaniale di qualsiasi manufatto, struttura ed attrezzature di tipo stabile.

#### Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

#### Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

#### PCC

Piano Comunale delle Coste

#### PRC

Piano Regionale delle Coste

### **3. TITOLO II – ZONIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA**

#### **Art. 5 – Zonizzazione**

Il Piano Comunale Coste, come risulta dagli allegati grafici organizza, con riferimento alle indicazioni delle NTA del PRC le zonizzazioni delle seguenti aree:

- a- Aree con divieto assoluto di concessione
- b- Aree per attività turistico-ricreative all'interno delle quali vengono definite le "aree o i tratti di costa concedibili", intese quali superficie del demanio marittimo esattamente identificata secondo il S.I.D – Sistema Informatico Demaniale.
- c- Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- d- Aree complementari di connessione

#### **Art. 6 - Aree con divieto assoluto di concessione**

Comprendono tutte quelle aree che, per specifiche esigenze di salvaguardia o per necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Ai sensi del PRC e dell'art. 14 – comma 1 – della L.R. 17/2015, sono così identificate:

- a.- lame, foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati, con relative fasce di rispetto;
- b.- canali alluvionali con relative fasce di rispetto;
- c.- aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- d.- aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- e.- aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

Non possono, inoltre, essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 ml, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera, salvo casi particolari.

Le aree con divieto assoluto di concessione risultano puntualmente perimetrate nell'elaborato B 1.2.

## **Art. 7 - Aree di interesse turistico-ricreativo.**

L'art. 5.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste ricomprende nella categoria delle aree per finalità turistico - ricreative tutte quelle aree del demanio marittimo destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi
3. Spiagge libere (SL).

La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro massimo di concedibilità del 40%. La consistenza delle aree destinate a Spiagge libere con servizi non può superare il limite superiore del 24% del totale.

Il valore percentuale è determinato, in virtù dell'art. 14 della L.R. 17/2015, in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti ed al lordo dei servizi.

La restante consistenza è tipizzata a Spiagge Libere.

La quota di costa di interesse turistico – ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera è localizzata e distribuita prioritariamente in corrispondenza dei centri abitati delle località marine ed in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidati in concessione, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza.

L'uso e la tutela delle aree per attività turistico ricreative, è disciplinato oltre che dalle presenti NTA, dalle NTA del PRC, dal Codice della Navigazione, dalla L.R. 20/2005, dalla L.R. 17/2015, dal Regolamento regionale 6 aprile 2005 n. 20, nonché dalle Ordinanze Balneari regionali e della Capitaneria di Porto.

Il PCC recepisce i livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PRC e dalle relative NTA.

Ai sensi dell'art. 6 delle predette NTA del PRC le classi di criticità all'erosione, condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

## **Art. 8 – Aree di interesse turistico ricreativo oggetto di Concessione**

### **1.1 Art 8.1 – Stabilimenti Balneari**

Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo-produttive.

Le aree concedibili ai suddetti fini sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC e, nello specifico, nell'elaborato B1.3.

In considerazione della particolare morfologia delle aree demaniali e, comunque, del territorio costiero, il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare previsto non deve essere inferiore a 20 m e non superiore a 150 m, così come indicato nel P.R.C.

Nella pianificazione delle aree concedibili è stata prevista ed assicurata una fascia (corridoio) ortogonale al mare (FO), destinata a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, non inferiore a m 5 di larghezza.

Inoltre, è stata prevista una fascia parallela (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica, non inferiore a 5 m dalla linea esterna di costa è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla collocazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 m.

Per l'esatta ubicazione delle Fasce parallele FP e delle Fasce ortogonali FO si rimanda agli elaborati B1.3 e B1.4 del presente Piano Comunale delle Coste.

Le FP3 e FO potranno essere attrezzate con semplici camminamenti in legno di colore chiaro, opportunamente dimensionati, atti a garantire il transito a persone diversamente abili.

Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e naturalistiche proprie del litorale sabbioso e di salvaguardia del cordone dunale che lo caratterizza, il PCC prevede, una fascia di rispetto dal piede della duna pari a m 2. , come meglio dettagliata al successivo art. 9 .

A tal fine, in caso di S.B. posti su aree demaniali marittime ricadenti in tratti di costa sabbiosa con presenza del cordone dunale, sono consentite deroghe nella delimitazione della larghezza della Fascia FP/3 alle condizioni riportate al successivo art. 9.

In area demaniale oggetto di concessione è vietata la realizzazione di qualsiasi recinzione di tipo stabile.

Dovrà essere invece garantita la delimitazione perimetrale e del fronte interno corrispondente alla fascia FP3 dell'area in concessione per ogni singolo stabilimento balneare.

Le delimitazioni consentite dovranno avere altezza massima pari a 1,20 m e dovranno essere realizzate mediante semplici paletti in legno o in acciaio zincato collegati da funi.

I paletti non dovranno essere in alcun modo infissi nel terreno, ma ad esso appoggiati tramite basi di appoggio che non pregiudichino l'attuale stato dei luoghi.

Per ogni stabilimento balneare il concessionario ha l'obbligo di garantire i servizi minimi che, in considerazione della particolare valenza ambientale e morfologica dei luoghi, dovranno essere necessariamente contenuti. I servizi minimi dovranno pertanto comprendere:

- chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- manufatto destinato a supportare la gestione dell'attività (direzione) ;
- servizi igienico sanitari, distinti per sesso ed anche per persone diversamente abili, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno;
- allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio e secondo la prevista normativa vigente in materia;
- docce, anche all'aperto, dotate comunque di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda e/o calda;
- una o più cabine destinate a spogliatoio, fornite di attaccapanni, specchio, sgabello e porta con chiusura dall'interno;

- pedane in legno poggiate sul terreno per la sosta, il solarium (ove necessario) ed i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione;
- predisposizione e fornitura gratuita alle persone diversamente abili dei necessari ausili speciali per il movimento adeguati per il trasporto in mare;
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- servizio di pulizia quotidiana di tutta l'area in concessione;
- strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e simili);
- tutto il necessario previsto equipaggiamento per il servizio di salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- servizio di parcheggio per gli utenti anche attraverso il servizio di bus-navetta da e per i parcheggi pubblici più vicini;
- mantenimento della pulizia delle aree limitrofe non in concessione per una lunghezza di almeno 50,00 ml di fronte mare sui due lati dell'area in concessione;
- servizio di salvamento esteso anche alla spiaggia libera limitrofa per una lunghezza di 50,00 ml di fronte mare sui due lati dell'area in concessione;
- esposizione in luogo ben visibile dagli utenti di copia della Ordinanza balneare vigente della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto nonché tabella contenente le tariffe applicate per i servizi somministrati.

Il concessionario ha inoltre l'obbligo di monitorare, annualmente e prima della stagione balneare, mediante appositi rilievi l'area destinata a stabilimento balneare e di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modifica dell'area suddetta derivata da fenomeni erosivi e con possibile rischio di crollo, per i provvedimenti di conseguenza.

#### Dimensionamento e Requisiti

- Per lo stabilimento balneare il concessionario dovrà garantire una superficie minima di mq 3 per utente. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie effettivamente utilizzabile dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.



- La superficie dei manufatti dei servizi minimi dello stabilimento, in considerazione della particolare morfologia e della valenza naturalistica dei luoghi, non potranno superare i seguenti parametri:
  - per il chiosco-bar, comprensivo anche dello spazio di supporto per la gestione dell'attività (direzione): massimo 12,00 mq.;
  - servizi igienico-sanitari: massimo 10,00 mq.;
  - cabine spogliatoio: massimo complessivo 10,00 mq.
- Le cabine spogliatoio dovranno avere una altezza massima pari a m 2,20 all'intradosso della copertura e superficie compresa tra 2,50 e 3,00 m. La cabina spogliatoio per disabili dovrà avere superficie pari a 3,00 mq.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di garantire un servizio igienico per ogni 200 utenze: degli stessi almeno un servizio igienico dovrà essere riservato e opportunamente dimensionato per persone portatrici di handicap. I servizi igienici dovranno, inoltre, essere opportunamente suddivisi per sesso.

- Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sulla costa deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni deve essere pari a 3 m tra le file e pari a m 2,50 tra ombrelloni della stessa fila;
- A supporto degli stabilimenti balneari ricadenti in zona rocciosa, al fine di consentire una migliore fruibilità della struttura e dell'area in concessione è consentita la possibilità di realizzare un pontile galleggiante a mare con relativo solarium. Il pontile potrà avere larghezza pari a 2,50 m e lunghezza complessiva pari a m 20 m. Il Solarium radicato sul pontile potrà avere dimensioni massime di 10mx10m. Il piano di calpestio di entrambe le strutture dovrà essere realizzato con doghe in legno esotico. Il tutto dovrà essere disposto secondo le indicazioni planimetriche riportate nell'elaborato B.1.3 del PCC. Il pontile a servizio dello stabilimento balneare dovrà avere esclusiva destinazione di passerella di collegamento al solarium e di

eventuale sosta temporanea, E' vietato l'attracco e la sosta anche temporanea di qualsiasi tipo di natante (propulsione remica e/o motore). L'installazione del pontile con annesso solarium potrà avvenire sulla base di un progetto unitario allegato alla richiesta di concessione dello specchio acqueo e dell'area demaniale marittima di pertinenza dello specifico stabilimento balneare.

Tutte le attrezzature e manufatti dei servizi minimi consentiti a supporto degli stabilimenti balneari, ricadenti in area demaniale, dovranno rispondere ai requisiti e rispettare le prescrizioni di seguito riportate.

*Prescrizioni e Requisiti tecnici dei manufatti dei servizi minimi e delle attrezzature*

- Dovranno avere carattere provvisorio, dovranno essere di facile rimozione e realizzate con materiale leggero e di semplice assemblaggio, utilizzando esclusivamente materiali di colore chiaro, in legno, acciaio zincato, tela e/o cannucciato.

Con riferimento alla prescrizione delle strutture di "facile rimozione", secondo l'art. 14, comma 14 della L.R. n. 17/2006 è da intendere, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001 n 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

- dovranno essere disposti in area FP2, in posizione quanto più distante dalla linea di riva e, comunque in posizione vicina agli ingressi;
- dovranno essere disposti avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
- la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
- in considerazione della particolare valenza ambientale dell'intero tratto costiero le altezze di tutte le strutture relative ai servizi e attrezzature consentite, ad esclusione delle cabine spogliatoio e dei servizi igienici, dovranno avere altezze contenute e non superiori a 3,50m dall'estradosso della copertura dal piano

ordinario della spiaggia. Sono da evitare coperture a falde ad esclusione delle sole cabine spogliatoio e wc;

- sono ammesse strutture ombreggianti, di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. Le stesse devono avere copertura di tipo precario (incantucciato, teli frangisole di colore chiaro,) ed essere totalmente aperte sui lati non adiacenti a manufatti;
- la consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

A tutela dell'ambiente ogni stabilimento balneare deve dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Approvvigionamento con acqua potabile e smaltimento liquami conforme alla legislazione regionale e statale vigente.
- Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

- Lo smaltimento dei liquami dovrà essere conforme alla legislazione regionale e statale vigente; la raccolta dei rifiuti deve essere differenziata e realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti per rifiuti in numero e capacità di cento litri per ogni dieci ombrelloni.

Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

- In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente sia sotto il profilo del risparmio energetico e del risparmio delle risorse idriche oltre che sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

L'A.C. autorizza l'installazione di tutti i manufatti e delle attrezzature, in base a progetti esecutivi di utilizzazione dell'area demaniale concessa

e dell'area complementare annessa, ricadente in area non demaniale, riservata a parcheggio dello stabilimento o destinata alla allocazione di ulteriori strutture a servizio dello stabilimento.

Le opere sono soggette a specifico titolo edilizio e paesaggistico e dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalle presenti Norme di Attuazione.

Il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli aspetti edilizio-urbanistici e paesaggistico-ambientali nonché degli ulteriori eventuali profili derivanti da specifici vincoli imposti sull'area interessata dalla concessione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 6 aprile 2005 n. 20 oltre che alle NTA dello strumento urbanistico comunale di Salve, in quanto compatibili.

## **1.2    *Art. 8.2 Spiagge libere con servizi.***

Per spiaggia libera con servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi collegati alla balneazione, ad ingresso libero, dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore, fatta salva la installazione di apposite pedane per solarium in caso di tratto di costa roccioso.

Le aree concedibili ai suddetti fini sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC e, nello specifico nell'elaborato B1.3.

La singola S.L.S. non deve avere un fronte mare inferiore a ml. 20 e superiore a 150 ml.

Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture e le attrezzature valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la specificazione che nell'area in concessione almeno il 50% non può essere occupato da strutture e attrezzature del concessionario, destinate a servizi a pagamento, fatto salvo quanto detto per le pedane, aventi l'esclusivo scopo di agevolare la sosta ed il solarium per gli utenti.

### **1.3 Art. 8.3 Aree per attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS**

Le aree per attività turistico ricreative diverse da SB e SLS riguardano:

- a) l'esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- b) esercizi commerciali;

In tali aree è consentita, in conformità delle prescrizioni contenute nel PRC, l'installazione di strutture di carattere precario e temporaneo con solo elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni.

Possono essere, altresì, installate, strutture ombreggianti di facile rimozione, con copertura di tipo precario e aperte su tutti i lati. Tutti i manufatti e le attrezzature dovranno essere oggetto di titolo edilizio e paesaggistico.

Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti in materia.

Gli interventi consentiti su tali aree riguardano:

- manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento igienico sanitario ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- ristrutturazione;
- installazione di gazebi ombreggianti leggeri aperti su tutti i lati.

c1) esercizio di attività locazione/noleggio acquascooter, propulsori acquatici e similari – utilizzo di mezzi nautici per paracadutismo ascensionale, rimorchio/traino di galleggianti tipo banana-boat, kite-surf e mezzi similari;

c2) esercizio di attività locazione/noleggio piccoli natanti con propulsione remica o a pedali destinati allo svago dei bagnanti (jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e similari) e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq.

Per le attività di cui sub c1) l'area demaniale a terra concedibile è limitata a mq. 100 (10 ml. fronte mare x 10 profondità), con facoltà di installazione di gazebo leggero ombreggiante di mq. 9 (3 ml. x 3 ml.) per la gestione dell'attività mentre è obbligatoria la creazione di apposito corridoio di lancio con relativa concessione demaniale dello specchio acqueo necessario, al cui interno può essere previsto un pontile per facilitare le operazioni di imbarco e sbarco.

Per le attività di cui sub c2) l'area demaniale a terra concedibile è limitata a mq. 75 (15 ml. fronte mare x 5m profondità), con facoltà di installazione di gazebo leggero ombreggiante di mq. 9 (3 ml. x 3 ml.) per la gestione dell'attività e con obbligo di creazione di apposito corridoio di lancio con relativa concessione demaniale dello specchio acqueo necessario, al cui interno può essere previsto un pontile per facilitare le operazioni di imbarco e sbarco.

Lo specchio acqueo adibito a corridoio di lancio è individuato in corrispondenza delle aree concesse per le predette attività nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto (attualmente art. 5 della Ordinanza n. 14 del 23.5.2013 in vigore). In caso di concessioni limitrofe di tipologia di cui ai precedenti punti c1) e c2) sarà concesso un unico corridoio di lancio appositamente dimensionato per l'esercizio delle due attività.

L'esercizio delle suddette attività dovrà rispettare pedissequamente le disposizioni in proposito dettate dalla Capitaneria di Porto (attualmente Ordinanza n. 24/09 del 23.7.2009 e Ordinanza n. 14/2013 del 23.5.2013).

c3) esercizio di attività per giochi d'acqua, gonfiabili e similari.

Per le predette attività l'area demaniale a terra concedibile è limitata a mq. 25 (5 ml. fronte mare x 5 profondità), con facoltà di installazione di gazebo ombreggiante di tipo amovibile e con caratteristiche analoghe a quelle prima descritte per gli stabilimenti Balneari.

Lo specchio acqueo antistante dovrà comprendere la porzione specifica ove ubicare i vari tipi di gonfiabili e similari, che dovrà avere dimensioni massime di m 30 x m 30, e la porzione destinata al semplice passaggio e connessione con l'area a terra. Quest'ultima porzione dovrà avere dimensioni massime di 3,00 m di larghezza per 25 m di profondità e non dovrà essere occupata in alcun modo da elementi destinati all'esercizio dell'attività e comunque dovrà essere libera da qualsiasi ostacolo e attrezzatura.

#### ***1.4 Art. 8.4 Concessioni per l'attività di diporto nautico – Porto di Torre Pali***

Ai fini dell'esercizio della attività per il diporto nautico all'interno del Porto di Torre Pali, il Comune adotta, acquisito il preventivo parere della Capitaneria di Porto, apposito Regolamento per il Porto in cui

sono indicate e disciplinate le destinazioni e l'utilizzo delle banchine, dei pontili e dello specchio acqueo, fatte salve le destinazioni obbligatorie per la pesca.

All'interno del porto sono individuate le aree destinate all'ormeggio dei natanti da assegnare in concessione mediante bando pubblico, contenente tutte le prescrizioni e condizioni per la concessione e gestione delle stesse.

La banchina a sud e lo specchio acqueo antistante fino al limite segnato sulla planimetria (area PS) è destinata esclusivamente al ceto pechereccio, con facoltà per i pescatori professionisti iscritti nell'apposito elenco di ormeggiare la propria imbarcazione senza limiti di tempo e gratuitamente.

Il tratto di banchina posta a sud e lo specchio acqueo antistante per come delimitati nella planimetria (area FP) sono riservati esclusivamente alle forze di polizia, ai mezzi pubblici ed ai mezzi di soccorso.

Lo scalo di alaggio/varo (SA) e lo specchio acqueo antistante è destinato alla libera attività di varo ed alaggio delle imbarcazioni.

Le altre banchine ed il pontile (area PO) sono destinate all'ormeggio di unità da diporto in regime di concessione ex art. 36 Cod. nav., fatto salvo l'obbligo di riservare il 10% dei posti barca alle unità in transito.

Il soggetto gestore, individuato attraverso procedure trasparenti e di evidenza pubblica ha l'obbligo di fornire con professionalità ed efficienza i servizi portuali essenziali di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio, di guardiania, di sorveglianza, di fornitura di acqua e corrente elettrica.

### ***Art. 9 - Fasce Parallele di delimitazione delle Aree Demaniali***

Nella pianificazione delle aree concedibili per Stabilimenti Balneari (SB), in sede di rilascio di singole concessioni e per ciascuna area concessa, dovrà prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare cui corrispondono specifiche funzioni.

La prima (FP/1) di profondità teorica pari a metri lineari cinque è destinata al libero passaggio, la seconda (FP/2), anch'essa di profondità variabile, è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio, la terza (FP/3) di profondità non inferiore a m 3 per il libero passaggio. Sono consentite deroghe per singole concessioni in caso di S.B. su area sabbiosa, laddove è più ristretta la distanza tra mare e cordone dunale, sempre che sia consentito il passaggio pubblico.

In particolare, dovrà essere rispettata una distanza pari a m 2,00 tra il limite verso terra dell'area in concessione e il piede del cordone dunale. Tale fascia di rispetto dal piede del cordone dunale potrà essere reperita dalla riduzione della FP/3 che, in tal caso, potrà essere, pertanto, assunta pari alla profondità di m 2. La fascia FP/3, nel caso specifico, non dovrà essere compresa nel perimetro dell'area in concessione, ma la sua manutenibilità dovrà essere posta a cura del concessionario dell'antistante Stabilimento Balneare.

### ***Art.10 - Corridoi di accesso al mare***

Nella pianificazione delle aree demaniali concedibili, come pure in sede di rilascio di singole concessioni, deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio, in particolare tra due concessioni contigue dovrà essere rispettata una distanza di metri 6,00.

Le superfici necessarie al rispetto di quanto stabilito nel presente articolo dovrà essere reperita preferibilmente dalla riduzione delle aree oggetto di concessione. I concessionari in tal senso dovranno garantire un arretramento di m 3,00 secondo le ubicazioni riportate negli elaborati B1.3 e B1.4 del PCC

### ***Art. 11 - Aree non oggetto di concessione demaniale marittima***

#### ***1.5 Art. 11.1 – Spiagge Libere***

Il PCC prevede tratti di costa per spiagge in cui è possibile la sosta e la balneazione libera.

#### **Prescrizioni e requisiti**

- Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.
- E' vietato il noleggio di ombrelloni/lettini/sdraio con occupazione di area demaniale da parte degli esercenti l'attività di noleggio, potendo gli stessi solo fornire al cliente le attrezzature e, su



richiesta, concorrere al posizionamento temporaneo delle stesse sull'arenile, nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni dettate per l'utilizzo delle spiagge libere e senza pregiudizio e/o limitazioni per gli altri utenti. Al termine dell'utilizzo sarà cura del cliente e/o dell'esercente rimuovere immediatamente le attrezzature dall'arenile. Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, fatte salve le sanzioni e le conseguenze previste dal Codice della Navigazione per la illecita occupazione di area demaniale, all'esercente sarà inibita per tutta la stagione l'attività di noleggio.

- Non è consentito il pernottamento in campeggio libero, la posa di qualsiasi struttura anche se precaria, il parcheggio o il transito con mezzi meccanici, il deposito di rifiuti e quanto possa arrecare danno al pubblico decoro, alla quiete, alla sosta dei bagnanti ed alle strutture turistico- balneari in genere.
- E' vietato condurre cani o altri animali, fatta eccezione per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto di soccorso in acqua, condotti da personale parimenti abilitato.
- E' vietato esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00, lasciare oltre il tramonto ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia.

Sulle spiagge libere, il Comune dovrà garantire la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso.

Il Comune ha altresì l'obbligo, nel rispetto della tutela ambientale:

- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di tipo precario e di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di realizzare appositi manufatti precari ed amovibili per agevolare l'accesso al mare nei tratti di costa particolarmente difficili (scalette, pontili e piattaforme galleggianti e simili).

## **1.6    *Art. 11.2 – Aree Complementari***

Il PCC all'interno degli elaborati di zonizzazione e, nello specifico nell'elaborato B1.3 e B1.8, individua due aree complementari esterne all'area demaniale, ma ad essa molto prossime. Tali aree, poste in posizione antistante la viabilità ciclo pedonale di piano e le previste area in concessione per stabilimenti balneari in costa rocciosa, potranno essere destinate alla collocazione di pubblici servizi di supporto alla balneazione o anche potranno essere attrezzate ad esclusiva cura dei concessionari degli attigui stabilimenti balneari per allocazione delle attrezzature e strutture di pertinenza, che, in tal caso, dovranno avere le caratteristiche dimensionali e prescrittive di cui al precedente art. 8.1.

Per le suddette aree complementari, che saranno ricomprese nel redigendo PUG e la cui destinazione del PCC risulta in linea con le previsioni dell'attuale strumento urbanistico, si rinvia, per quanto non riportato nelle presenti NTA, alle NTA dello strumento urbanistico comunale.

#### **4. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO , RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA**

##### ***Art. 12 - Domande per il rilascio della concessione***

1. Le domande per ottenere il rilascio della concessione demaniale, corredate della necessaria documentazione, devono essere rivolte al Comune di Salve alla stregua delle prescrizioni, che saranno dettate dall'apposito bando pubblico predisposto dall'Ufficio Demanio.
2. La domanda va prodotta secondo procedura SID e deve essere corredata da una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi *ante operam* e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale *post operam*.
3. La domanda di concessione dovrà comunque essere redatta secondo quanto previsto dall'art.8 della L.R. n. 17/2015.

##### ***Art. 13- Concorso di domande – bando pubblico***

Ai sensi dell'art. 8 della L.R.17/2015, l'assegnazione in concessione delle aree disponibili verrà effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare:

- le caratteristiche del progetto in ordine alla migliore fruibilità della spiaggia ed ai servizi di qualità offerti all'utenza, nonché superamento delle barriere architettoniche e servizi per le persone portatrici di handicap;
- i sistemi e le tecnologie impiegati per limitare l'impatto paesaggistico e ambientale;
- l'utilizzo di materiali e tecnologie eco - compatibili e di facile rimozione, così come previsto dall'art. 8.7 delle NTA del PRC;
- l'incremento del livello occupazionale e potenziamento dei servizi per la collettività;
- l'incremento dei servizi minimi essenziali a vantaggio dell'utenza e dell'offerta turistica del Comune;

- solo in caso di parità di punteggio, l'incremento percentuale sul canone base per come determinato in virtù della normativa vigente al momento della comparazione;

#### ***Art. 14 - Rilascio e Durata della concessione***

1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione avrà luogo nel rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, vigenti al momento dell'esame delle domande di concessione.
2. La durata delle concessioni è fissata dal relativo bando di selezione, secondo le norme in vigore al momento dell'adozione dello stesso.
3. Nell'atto di concessione devono essere indicati, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione del codice di navigazione, anche quelli predeterminati dal comune sulla base delle disposizioni del PCC.
4. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio competente, l'importo del canone alle scadenze determinate nell'atto di concessione.
5. Il concessionario, a garanzia della osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvede ad un deposito cauzionale secondo le norme vigenti.

#### ***Art. 15 -Revoca, Decadenza, Subingresso della Concessione***

Si applicano le disposizioni previste al riguardo dal codice della navigazione e dalla legge regionale.

#### ***Art. 16 – Aree non balneabili o a balneazione non sicura***

Si applicano le disposizioni previste al riguardo dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Nelle aree in cui non è consentita la balneazione ovvero la stessa non sia sicura, anche per la mancanza del servizio di salvamento, il Comune avrà cura di installare apposita cartellonistica di avviso al pubblico con indicazione specifica del motivo.

## **5. TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

### ***Art. 17 – Divieto per recinzioni e barriere***

Sul demanio e sulle aree private che conducono al litorale è vietata l'installazione di recinzioni e barriere che impediscano l'accesso generalizzato al demanio marittimo.

### ***Art. 18 - Eliminazione delle Barriere Architettoniche***

La sistemazione delle aree del demanio marittimo concesse, nonché la realizzazione delle relative attrezzature di costa previste per la loro fruibilità diretta e indiretta devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del Decreto Min. LL.PP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della legge 09.01.89 n. 13 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap).

### ***Art. 19 Cartelli e manufatti pubblicitari***

I cartelli insistenti in area demaniale marittima dovranno essere contenuti al minimo e collocati in senso perpendicolare alla linea di riva al fine di non pregiudicare la libera visuale del mare.

In particolare gli stessi dovranno:

- essere ubicati nella Fascia parallela FP3;
- essere ubicati in un numero massimo di due cartelli delle dimensioni non superiori a cm 100 x cm100 quelli posti in corrispondenza dell'ingresso dell'area oggetto di concessione e delle dimensioni di cm 30 x cm 70 quelli indicatori;
- essere realizzati in materiale plastico e posti su basi non infisse nel terreno ma semplicemente appoggiate su di esso.

### ***Art. 20 – Varianti al PCC***

Al fine del perseguimento della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dello sviluppo eco-sostenibile del territorio costiero,

sono rese possibili varianti al PCC da adottare secondo l'iter definito dall'art. 4 comma 7 della L. R. n. 17/2015.

Si rileva a tal proposito che il Comune di Salve è dotato, allo stato attuale, di un Programma di Fabbricazione e che è in fase di redazione il PUG; pertanto, le previsioni del redigendo strumento urbanistico comunale inerenti in particolare gli assetti relativi alla dotazione di servizi e infrastrutture ricadenti all'interno della fascia costiera **non demaniale** saranno recepite dal PCC che potrà essere, in tal senso, aggiornato senza l'avvio di procedura di variante.

### ***Art. 21 - Disposizioni Transitorie***

Le concessioni già in essere alla data di approvazione del PCC possono essere confermate, in sede del loro eventuale rinnovo, fatte salve le disposizioni del PCC stesso.

### ***Art. 22 - Valenza turistica***

Ai fini della determinazione degli oneri concessori e del canone il PCC prevede un'unica valenza Turistica, riconducibile a normale valenza turistica, per tutta l'area Demaniale marittima che può essere oggetto di titolo di Concessione.

### ***Art. 23 – Vigilanza***

Il rispetto della normativa dettata dalle presenti norme e da tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nell'ambito delle competenze in materia assegnate al comune è garantito dagli organi di polizia e di controllo operanti sul territorio comunale, dalla Polizia Municipale e da chiunque abbia competenza in materia.

Il Comune si impegna a costituire per la stagione estiva una appropriata struttura specializzata con specifiche funzioni di polizia demaniale marittima al fine di garantire e salvaguardare le finalità della pianificazione ed il corretto utilizzo e la pubblica fruizione dell'intero ambito demaniale marittimo, secondo le disposizioni in vigore.

Per la vigilanza sull'area demaniale il Comune potrà inoltre avvalersi di apposite telecamere e/o di droni al fine di verificare eventuali abusi o infrazioni alle disposizioni dettate dalle presenti norme.

### ***Art. 24 - Deroghe***

In litorale sabbioso, in considerazione della presenza del cordone dunale, la profondità di 15 m è da ritenere quella compresa tra la linea di riva e il piede del cordone dunale, risultando pertanto comprensiva della fascia di rispetto pari 2 dal piede del cordone dunale.

In caso di concessioni per stabilimenti balneari, la fascia di rispetto dal piede del cordone dunale potrà essere rispettata considerando una riduzione della FP/3 che, in tal caso, potrà essere assunta pari alla profondità di m 2 e, quindi, pari alla larghezza della fascia di rispetto dal piede della duna. La fascia FP/3, nel caso specifico, non dovrà essere compresa nel perimetro dell'area in concessione, ma la sua manutenibilità dovrà essere posta a cura del concessionario dell'antistante Stabilimento Balneare.

### ***Art. 25 - Norma Finale***

L'attuazione del Piano Comunale delle Coste avviene per iniziativa pubblica e/o privata.

Per l'attuazione dei singoli interventi hanno valore VINCOLANTE:

- La zonizzazione riportata nel PCC
- I distacchi tra concessioni successive al fine di garantire i corridoi di accesso al mare (FO)
- Il rispetto delle fasce parallele per le aree oggetto di concessione demaniale marittima
- Le prescrizioni riportate nelle presenti N.T.A.

Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con le previsioni ed indicazioni riportate nel PCC e nelle presenti Norme di Attuazione .

Per quanto non disposto dalla presenti NTA valgono tutte le norme e disposizioni in vigore dettate da leggi statali e regionali.